

giunga alla parola *possessori* l'espressione: *siano essi proprietari, usufruttuari od anche semplici inquilini*; in questo modo si concorda anche meglio coll'espressione che si è usata nel secondo alinea dell'articolo stesso, dove non si è detto *possessore di casa* semplicemente, ma si è detto anche *inquilino*; locchè per una giusta regola bisognerebbe anche ripetere nell'articolo di cui si tratta.

\* **GENINA.** Le spiegazioni che vennero testè date sulla parola *possessore* dimostrarono la necessità di spiegar meglio questa parola. Noi abbiamo sentito due diverse opinioni: uno intende la parola in un senso, l'altro l'intende in un altro, e il deputato Broglio l'intende nel vero senso legale; di maniera che vuole soltanto comprendere quelli che possiedono a nome proprio; il deputato Siotto-Pintor vuole intenderlo del possesso di fatto, in guisa che comprende anche quelli che sono semplici detentori, parlando legalmente, come sarebbero gli inquilini; dunque rimane necessario di fissare precisamente se si vuole unicamente comprendere il possessore di fatto, ovvero se si vuole unicamente comprendere il possessore di diritto.

Osserverò ancora che, secondo le spiegazioni date, potrebbe darsi che fossero due gli obbligati a far la consegna; potrebbe darsi che fosse obbligato il proprietario qual possessore di diritto, e che possiede in nome proprio, ed inoltre sarebbe obbligato l'inquilino, il quale è possessore di fatto, detentore in nome del suo contratto; dunque bisogna cercare vocaboli che spieghino chiaramente questa idea, onde, trattandosi di una legge penale, sappiano tutti bene a chi incumba quest'obbligo, e che in caso che essi non lo adempiano, sono soggetti alla legge; quindi l'emendamento del deputato Biancheri spiegherebbe bensì più la cosa, ma però lascierebbe ancora quel dubbio che io rilevava, che cioè verrebbero ad essere obbligati tanto i proprietari, quanto gl'inquilini, di maniera che vi sarebbero due obbligati a fare la stessa consegna, e sarebbe questo un duplicato, cosa che non credo sia nell'interesse del Ministero, perchè assolutamente ciò che egli vuole si è una persona risponsale, la quale dia la consegna di tutti quelli che hanno in casa; si tratta adunque di cercare un'altra espressione che imponga l'obbligo ad un solo, ed intanto risponda alle intenzioni del Ministero, e mi sembra che si potrebbero usare le parole *possessori di fatto*, senza aggiungerne un'altra; così s'intende chiunque, sia inquilino, sia proprietario, che occupa veramente l'abitazione, che occupa l'appartamento, sia assolutamente obbligato a fare la consegna, altrimenti sarà soggetto alle pene portate dall'articolo 6.

**PIAZZA.** Mi pare che la legge abbia voluto distinguere gli obblighi che intende di imporre a quelli che in una maniera qualunque dispongono di una casa, da quelli che intende debbano incumbere ai semplici inquilini: ai primi impone l'obbligo di denunciare all'autorità politica le persone alle quali affittano o tutto o parte della casa, di cui dispongano a qualunque titolo; ai secondi invece non ingiunge che di notificare quelli ai quali essi danno ricetto od ospitalità nel proprio tetto, nella propria abitazione; bisognerebbe per conseguenza meglio specificare nel primo paragrafo le persone che possono per un titolo qualunque disporre di una cosa o di una parte di essa; e questi sono i proprietari, gli amministratori, i tutori, i locatori, i sublocatori, ecc., poichè anche quello che prende per intero una casa sopra di sè per subaffittarla a proprio beneficio deve sottostare a quest'obbligo rappresentando egli il proprietario od amministratore della casa.

L'obbligo invece di notificare all'autorità le persone che vengono ospitate da chi abita una casa, od una parte di essa,

è dalla seconda parte dell'articolo affidato saviamente all'inquilino.

Mi pare pertanto per queste osservazioni di aver combattuto l'opinione dei preopinanti; e terminando il mio ragionamento, io vorrei che alla parola *possessori* si sostituissero: « tutti i proprietari di case, usufruttuari, amministratori, locatori, sublocatori o possessori a qualsiasi titolo. »

**CORNERO G. B.** Sebbene quest'aggiunta non paia assolutamente necessaria, tuttavia l'aggiunta delle parole *possessore di fatto* noi non abbiamo difficoltà ad accettarla.

**PANSOYA.** La mia idea si avvicina perfettamente a quella del preopinante; io direi: « tutti i possessori di case sotto qualunque titolo. »

**CORNERO G. B.** Le parole « possessori di case sotto qualunque titolo » potrebbero dare luogo a qualche dubbio: la parola *possessore di fatto* è più generale, e toglie qualunque dubbio in proposito.

**ROSELLINI.** Io non so se abbiamo bene inteso il vero senso di questo paragrafo; parrebbe che il Governo volesse entro tre giorni dalla pubblicazione della presente legge fare eseguire un censimento generale di tutta la popolazione dello Stato. Dopo le spiegazioni date dall'onorevole preopinante, sembra che non si possa intendere diversamente; nondimeno per togliere ogni dubbio a questo proposito io domanderò se è veramente intenzione del Governo e della Commissione che entro tre giorni dalla pubblicazione della presente legge sia fatto questo generale censimento della popolazione.

**CORNERO G. B.** Questo apporterebbe forse troppi impegni, come diceva uno dei nostri colleghi: aggiungendo le parole *possessori di fatto dei corpi di casa* alle parole *possessore a qualunque titolo*, si dice tutto, perchè il secondo paragrafo spiega poi tutti gli altri casi che sono quelli di tutte le persone che si ricevono temporariamente, sicchè le parole *possessore dei corpi di casa* indicano quello che è possessore generale di una casa, ed ha l'indicazione di tutti i suoi fittabili, di tutti quelli che occuparvi rispettivi alloggi.

**SIOTTO-PINTOR, relatore.** Veramente la parola non è abbastanza chiara e determinata per il fine che ci proponiamo. Per tacere di tante altre divisioni della possessione, chè la Camera non è luogo di discorsi accademici, avvi possessione civile e possessione naturale, possessione di diritto e possessione di fatto. Se voi direte semplicemente *possessori*, comprenderete anche il proprietario, il quale, perchè sia lontano, non lascia di possedere, come non lascia di possedere qualunque altro possessore, il quale non detenga naturalmente la cosa, e l'animo si abbia di ritenere la possessione. La Commissione si fece carico di tutto, ma alla maggioranza di essa, fra la quale non dirò se io fossi, piacque dire *possessori di fatto*. Ad ogni modo vi pregherò di considerare che le parole della legge debbono spiegarsi secondo lo spirito di essa. Anche la parola *abitatori*, per esempio, riceve, nel titolo *De his qui effuderint vel detecerint*, la determinazione portata dallo spirito di quella legge. Chiara per altro è la mente d'imporre l'obbligo delle denunce a coloro che, abitando come padroni le proprie case o le altrui case a titolo di locazione, hanno pure il diritto di ricevervi altre persone.

**CABELLA.** Finora si è disputato delle persone alle quali si deve imporre l'obbligo della denuncia; ma non si è ancora esaminato quali siano le persone che debbano essere denunciate. È a questo che si riferisce l'osservazione dell'onorevole Rosellini, il quale crede a ragione che l'articolo 2, nel modo con cui è concepito, importerebbe un censimento della popolazione, da farsi in tre giorni; cosa impossibile. Noi qui su questi banchi siamo tutti preoccupati da questo pensiero; ed